

Pratica Giudiziaria e forense presso il Tribunale di Bergamo

1.- L' art. 73 del d. l. 21. 6. 2013 n. 69 convertito con modifiche nella legge 9. 8. 2013 n. 98 ha introdotto la possibilità, per i laureati in giurisprudenza, di svolgere un periodo di formazione teorico pratica presso i Tribunali Ordinari della durata complessiva di diciotto mesi (il comma 1 di tale norma elenca in dettaglio i requisiti di ammissibilità).

I laureati interessati, in possesso dei requisiti previsti dal predetto art. 73, possono presentare la domanda al Presidente del Tribunale di Bergamo, segreteria magistrati, terzo piano della sede di via Borfuro n. 9, allegando la documentazione comprovante il possesso dei requisiti ed esprimendo le eventuali preferenze ai fini dell' assegnazione.

Il Presidente del Tribunale comunicherà *via mail* l' accettazione della domanda ed il nome del magistrato affidatario.

“Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi” (art. 73, comma 8).

“Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale” (art. 73, comma 13).

2.- I tirocinanti ammessi concorderanno con il magistrato affidatario un “progetto formativo” Di seguito, modulo domanda e modello di tale progetto, interamente riepilogativo di tutti i possibili contenuti della formazione e dei compiti degli stagisti laureati.

Prof. Ezio Siniscalchi
Presidente Tribunale di Bergamo

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI (art. 73 d.l. 69/2013 conv. con l. 9 agosto 2013, n. 98)

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI BERGAMO

Il/la sottoscritto/a dott./dott.ssa _____,
nato/a a _____ il _____
residente in _____ via _____ n. _____
C.F. _____
e mail _____
telefono _____

CHIEDE

di essere ammesso alla formazione teorico-pratica ai sensi dell'art. 73 d.l. 69/2013 conv. con l. 9 agosto 2013, n. 98.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall'art. 76 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e dalle disposizioni del codice penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara:

- di aver conseguito la laurea in giurisprudenza all'esito di un corso almeno quadriennale in data _____ presso l'Università di _____
- di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza (art. 42 ter, secondo comma, lett. g) r.d. 30 gennaio 1941, n. 12);
- di aver riportato i seguenti voti nelle materie di:
 - diritto costituzionale: voto
 - diritto privato: voto
 - diritto processuale civile: voto
 - diritto commerciale: voto
 - diritto penale: voto
 - diritto processuale penale: voto
 - diritto del lavoro: voto

- diritto amministrativo: voto
- e quindi una media complessiva pari a (media risultante dai voti delle materie suddette);
- di aver riportato un punteggio di laurea pari a
- di aver posto in essere ed eventualmente ultimato, dopo la laurea, le seguenti attività (pratica forense, pratica notarile, scuola di specializzazione etc.) _____

- di aver conseguito i seguenti titoli e di essere iscritto/a ai seguenti albi

- di indicare, ai fini dell'assegnazione ad un magistrato formatore, la preferenza per la seguente materia (civile in genere, famiglia, penale, lavoro, commerciale/fallimentare):

- di impegnarsi al rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie appresi durante il tirocinio, a mantenere il segreto in ordine a ciò e di astenersi dalla deposizione testimoniale;
- di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i propri dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Dichiara altresì di essere a conoscenza della disciplina del tirocinio ed in particolare di conoscere le seguenti note informative.

Il tirocinio ha durata di 18 mesi e non prevede alcun compenso o rimborso. Il tirocinio di formazione potrà essere interrotto in qualsiasi momento, per volontà del tirocinante stesso, del magistrato affidatario, del Presidente del Tribunale:

- per il venir meno del rapporto fiduciario tra il magistrato affidatario ed il tirocinante;
- per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante ovvero per la sua verificata inidoneità.

Coloro che sono ammessi al relativo svolgimento presso il Tribunale assistono e coadiuvano i magistrati affidatari nel compimento delle loro attività.

In particolare, i tirocinanti possono svolgere le seguenti attività:

- a) Attività preparatoria dell'udienza, studiando i fascicoli e relazionando, al magistrato, sul contenuto della controversia;
- b) Attività in udienza, partecipando allo svolgimento della stessa;
- c) Attività successiva all'udienza, collaborando nella formazione dei provvedimenti del Giudice, approfondendo lo studio delle materie oggetto della causa.

A tal fine, il richiedente manifesta sin d'ora la propria disponibilità a dedicarsi a tali attività in media cinque giorni lavorativi a settimana, sia per le attività di udienza (in genere da svolgersi la mattina) sia per le attività di preparazione e studio dei fascicoli (in genere da svolgersi nelle ore pomeridiane).

La presente domanda deve essere presentata presso la Segreteria della Presidenza del Tribunale. In seguito il richiedente riceverà le relative comunicazioni via e mail da parte del Tribunale all'indirizzo di posta elettronica del richiedente sopra indicato.

(luogo e data)

(firma leggibile)



TRIBUNALE DI BERGAMO

**Progetto formativo presso il Tribunale di Bergamo
ex art.73 d.l. 21 giugno 2013 n.69 conv. in L. 9 agosto 2013 n.98**

Laureato : dott.

nato a il

residente in Via n.

Istanza di formazione depositata il

Magistrato formatore : dott.

Sezione

Oggetto e finalità della formazione, modalità di svolgimento :

Lo stage presso il Tribunale di Bergamo, settore civile, secondo le previsioni dell'art.73 d.l. 21 giugno 2013 n.69 conv. in L. 9 agosto 2013 n.98, mira a fornire al Laureato in giurisprudenza un periodo di formazione tecnico-pratica continuativa di assistenza al Magistrato affidatario nel compimento delle ordinarie attività, sotto la guida e il controllo del magistrato.

In caso di assenza o momentaneo impedimento del Magistrato formatore affidatario, o ricorrendo ragioni di opportunità o per particolari esigenze dell'ufficio, il Laureato può, per disposizione discrezionale del Capo dell'ufficio, essere provvisoriamente affiancato ad un altro magistrato ai fini della continuità della formazione e del suo utile impiego nell'ambito del Tribunale.

Il Laureato ha accesso ai fascicoli processuali, partecipa alle udienze dei processi, anche non pubbliche e collegiali, ed alle camere di consiglio, secondo un giudizio di opportunità rimesso al Magistrato affidatario;

collabora nella preparazione delle udienze, nel riordino ed esame dei fascicoli, nello studio delle cause, nell'attività di acquisizione e apprendimento delle novità legislative, nelle ricerche giurisprudenziali, nella redazione dei vari provvedimenti, comprese le sentenze, attraverso lo studio e l'approfondimento delle questioni giuridiche, sia procedurali che sostanziali;

può svolgere contestualmente altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio, la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili ad un'adeguata formazione;

è ammesso ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati del settore civile del Tribunale di Bergamo indicati per la Formazione dalla Scuola superiore della magistratura.

La formazione prevede la presenza del Laureato in Tribunale per almeno quattro giorni settimanali, escluso il sabato.

La formazione comprende gli aspetti deontologici dei comportamenti, sia per quanto concerne l'organo giudicante, che le parti in causa, che il Laureato.

Il Laureato è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, a mantenere il segreto su quanto appreso in ragione dell'attività formativa, ad astenersi dalla deposizione testimoniale;

non può avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, compresi i fascicoli trattati dall'avvocato presso il quale svolge tirocinio, ed è tenuto a farne tempestiva segnalazione;

non può esercitare attività professionale innanzi all'ufficio ove svolge lo stage, non può rappresentare o difendere –anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa- le parti dei procedimenti che si sono svolti dinnanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale;

è consapevole che lo stage non determina l'insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e di non avere diritto ad alcun compenso né a coperture previdenziali e/o assicurative (comma 8);

è consapevole che lo stage può essere interrotto in qualsiasi momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione a possibili rischi per l'indipendenza e imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario (comma 9).

All'attività di formazione del Laureato, iscritto anche alla pratica forense, potrà collaborare il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, secondo un protocollo a tal fine concordato tra il Capo dell'ufficio e l'Ordine (comma 5-bis).

Nel caso in cui nel corso della formazione il Laureato si iscriva anche ad una Scuola di specializzazione, questa potrà collaborare nell'attività di formazione secondo criteri da concordare con il capo dell'ufficio in base ad un apposito protocollo.

L'ufficio è esonerato da ogni adempimento, anche di spesa, rimesso dalla legge al Ministero della Giustizia relativamente alle dotazioni strumentali, all'accesso ai sistemi informatici, alla fornitura di assistenza tecnica (comma 4).

L'inizio della formazione è previsto per il giorno

Al termine dello stage, il Magistrato formatore redigerà una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmetterà al capo dell'ufficio.

Il presente progetto di formazione viene trasmesso a cura della Segreteria al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo in esecuzione degli accordi in proposito assunti nella riunione del Comitato Paritetico tenutasi il 16.10.2013.

Bergamo,

Il Capo dell'Ufficio

Presidente del Tribunale di Bergamo

.....

Il Magistrato formatore

.....

Il Laureato

.....